Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 settembre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 e
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 214 del 18 settembre 1947:

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

Concorso per esami a cinquanta posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo C).

Concorso per esami a centoventi posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B).

Concorso per esami a cinquanta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C).

(da 3893 a 3896)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° settembre 1947, n. 883.

Modificazioni ai servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1923, n. 539;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1946, n. 512;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è ripartita in due direzioni generali: una per i servizi propri della Cassa depositi e prestiti e per quelli delle gestioni annesse e della Sezione autonoma del credito comunale e provinciale; l'altra per gli Istituti di previdenza.

Le due direzioni generali assumono, rispettivamente, la denominazione di Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Direzione generale degli Istituti di previdenza e sono disciplinate, per quanto riguarda la competenza ed il funzionamento di ognuna, dalle norme di legge e di regolamento per la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che rimangono in vigore, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 2.

Alla tabella *B* annessa al decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, modificata con i decreti luogotenenziali 11 agosto 1945, n. 532 e 22 febbraio 1946, n. 69, è aggiunto un altro posto di direttore generale.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza riordinato col decreto legislativo 14 dicembre 1946, n. 512, è diviso in due Sezioni autonome.

La prima Sezione per l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti è così composta:

1) del Ministro per il tesoro, presidente;

2) del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

3) dell'ispettore generale preposto ai servizi della Cassa depositi e prestiti;

4) del direttore generale del Tesoro;

5) del ragioniere generale dello Stato;

6) del direttore generale dell'Amministrazione civile;

7) di un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici.

La seconda Sezione, per l'amministrazione degli Istituti di previdenza, è composta nel modo seguente:

1) del Ministro per il tesoro, presidente;

2) del direttore generale degli Istituti di previdenza;

3) dell'ispettore generale preposto ai servizi degli Istituti di previdenza;

4) del ragioniere generale dello Stato;

5) del direttore generale dell'Amministrazione civile;

6) del segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

7) del direttore generale dell'Istruzione elementare;

8) del direttore generale dell'Ufficio superiore del personale e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia;

9) di otto consiglieri effettivi e di due supplenti in rappresentanza degli iscritti agli Istituti di previdenza, designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale.

Le due Sezioni anzidette saranno presiedute in caso di assenza o di impedimento del Ministro, dal Sottosegretario di Stato ed, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, rispettivamente dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, e dal direttore generale degli Istituti di previdenza.

I consiglieri di cui ai numeri da 4 a 7 della lettera *a*) e da 4 a 8 della lettera *b*) potranno farsi rappresentare, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario della rispettiva Amministrazione di grado non inferiore al sesto.

Le deliberazioni delle Sezioni verranno adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I consiglieri di cui al numero 9 della lettera *b*) sono nominati ogni quadriennio con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il tesoro.

Il Ministro anzidetto nominerà, su proposta dei direttori generali, tra i funzionari delle rispettive Direzioni generali, per ciascuna delle Sezioni di cui al presente articolo, un segretario capo di grado non inferiore al 6° ed un segretario. Stabilirà inoltre, a carico dei bilanci della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, le spese di qualsiasi specie necessarie per il funzionamento delle Sezioni stesse.

Art. 4.

Alle due Sezioni del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo precedente competono, rispettivamente, le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti per l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e per quella degli Istituti di previdenza.

Fino alla costituzione delle due Sezioni rimane in funzione l'attuale Consiglio di amministrazione con tutte le sue attribuzioni.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con suoi decreti al riparto di cui all'art. 1, alle conseguenti sistemazioni dei servizi e del personale ed a quanto altro possa occorrere, per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° settembre 1947, n. 884.

Anticipazioni da parte del Tesoro a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione di prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del testo unico 5 giugno 1941, n. 874, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, entro il limite massimo di lire duecentocinquanta milioni (L. 250.000.000) per anno solare a decorrere dal 1947, all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.

Art. 2.

I prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui all'art. 1, avranno lo stesso saggio di interesse delle corrispondenti anticipazioni fatte dal Tesoro.

Art. 3.

Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui all'articolo 1 saranno ammortizzate in cinque annualità costanti, comprensive di capitale e interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio dell'entrata da istituirsi, rispettivamente, per la quota capitale e per la quota interesse. L'ammortamento avrà inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualità dovrà essere eseguito entro il mese di gennaio.

Art. 4.

Le anticipazioni di cui all'art. 1 saranno stanziate in apposito capitolo della categoria « movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, al conto corrente fruttifero che il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato tiene con il Tesoro, giusta il disposto dell'art. 1, n. 12, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1947.

Franchigia doganale al « Gefanolo » destinato alla flottazione dei minerali aurifero-arsenicali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 594, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengono fabbricati nello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale, dalla sopratassa di confine sugli alcoli contenuti o consumati nella preparazione dei prodotti stessi, nonchè dalla tassa di vendita sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Decreta:

Art. 1.

Il « Gefanolo », destinato alla flottazione dei minerali aurifero-arsenicali, risponde alle condizioni richieste dall'art. 2 del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 594, sopra riportate ed è perciò da ammettere al trattamento fiscale concesso dal detto decreto.

Art. 2.

L'agevolezza stabilita dall'art. 1 è subordinata alla osservanza delle cautele e modalità stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928 e 29 novembre 1934 per analoghe concessioni relative a reattivi destinati alla flottazione di minerali vari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1947

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1947
Registro Finanze n. 11, foglio n. 353.

(3993)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Bologna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Bologna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Bologna per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Bologna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1. — *Presidenza*:
Mazzei dott. Pietro, presidente effettivo;
Salerno dott. Gaetano, presidente supplente.

2. — *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
Costantini prof. Gennaro, membro effettivo;
Tinozzi dott. Gino, membro effettivo;
Cangini dott. Giuseppe, membro supplente;
Campo dott. Vincenzo, membro supplente.

3. — *Sanitari generici*:
Azzolini dott. Giorgio, membro effettivo;
Gozzi dott. Antonio, membro effettivo;
Baldazzi dott. Giuseppe, membro supplente;
Moretti dott. Luigi, membro supplente.

4. — *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
Mantegazzini ing. Piero, membro effettivo;
Borsari dott. Raffaele, membro supplente.

5. — *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Neri geom. Giuseppe, membro effettivo;
Neri dott. Cesare, membro supplente.

6. — *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Orsi dott. Mario, membro effettivo;
Mazzoni Guglielmo, membro supplente.

7. — *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Franchi Augusto, membro effettivo;
Buzzoni Adolfo, membro supplente.

Roma, addì 25 giugno 1947

Il Ministro: FANFANI

(3933)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1947.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Aquilonia (Avellino) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Aquilonia (Avellino) e il sig. Vincenzo Guerrizio fu Giuseppe è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3868)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Autorizzazione alla Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia ad elevare il limite massimo dei buoni fruttiferi nominativi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 dicembre 1936, col quale la Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia fu autorizzata ad elevare a 50 milioni di lire il limite di emissione dei propri buoni fruttiferi nominativi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Vista la domanda avanzata dagli organi amministrativi del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad elevare a lire 200 milioni il limite globale massimo dei predetti buoni;

Considerata la opportunità di accogliere la richiesta per la necessità di raccogliere i fondi occorrenti per far fronte ai maggiori bisogni creditizi dell'industria zolfifera siciliana;

Decreta:

La Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia, è autorizzata ad elevare da 50 a 200 milioni di lire il limite massimo dei buoni fruttiferi nominativi che essa Sezione è autorizzata ad emettere in forza del regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453 e successivi decreti modificativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3821)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), ad aprire uno sportello in Dodici Morelli, frazione del comune di Cento (Ferrara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Cento (Ferrara);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Cento, ente morale con sede in Cento (Ferrara), è autorizzata ad aprire uno sportello, con funzionamento quadrisettimanale in Dodici Morelli, frazione del comune di Cento (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3871)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Autorizzazione alla Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza, ad istituire una propria agenzia di città in Vicenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza;

Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

La Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Vicenza, in corso SS. Felice e Fortunato n. 220.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3873)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.
Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Massalombarda.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale il signor dottore Andrea Venturini venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Massalombarda;

Considerato che il dott. Venturini ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Il sig. Silverio Mazzini fu Giulio è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Massalombarda, con sede in Massalombarda, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3888)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1947.
Modificazione alla ripartizione territoriale degli uffici e dei servizi doganali delle Circoscrizioni di La Spezia e di Livorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la tabella annessa al decreto Ministeriale del 1° febbraio 1942, che stabilisce la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle Dogane e le loro facoltà;

Determina:

La tabella *A*, annessa al decreto Ministeriale 1° febbraio 1942, che stabilisce la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali, è modificata come segue:

Circoscrizione doganale di La Spezia - provincie comprese: Apuania, La Spezia;

Circoscrizione doganale di Livorno - provincie comprese: Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Siena.

Roma, addì 25 agosto 1947

Il Ministro: PELLA

(3994)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 7 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1947, registro n. 13 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boscoreale (Napoli), di un mutuo di L. 2.260.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3986)

Autorizzazione al comune di Genova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Genova è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2145 del 16 agosto 1946; importo L. 492.400.000.

(3998)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1947, registro n. 13 Interno, foglio n. 205, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giugliano (Napoli), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4005)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa pescatori « Giuseppe Mazzini » con sede in Palermo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 agosto 1947, i poteri conferiti al rag. Salvatore Lanzarotta commissario della Società cooperativa pescatori « Giuseppe Mazzini », con sede in Palermo, sono stati prorogati al 19 luglio 1947, data in cui l'assemblea dei soci ha ricostituita l'ordinaria amministrazione della Società stessa.

(3957)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sito in comune di Meduna di Livenza.

Con decreto Ministeriale 17 luglio 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Meduna di Livenza, individuato nel catasto del Comune stesso, foglio III, sezione *B*, Quartarezza, mappale 49/A, dell'estensione di ettari 0.31.33, ed indicato nella planimetria in scala 1:2000, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). **Elenco n. 1.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50% (1934)	59997	3.500 —	Adelasio *Ida-Vittorina* (*detta Iside*) fu Giovanni Innocente moglie di Cardone Francesco, dom. a Napoli, col vincolo dotale	Adelasio *Iside - Vittoria*, ecc., come contro.
Id.	143920	350 —	Ruggeri Francesco fu Antonio Severino, con usufrutto a Rizzi *Palmira* fu Luigi.	Come contro, con usufrutto a Rizzi *Barbara Palmira* fu Luigi.
Id.	143921	350 —	Ruggeri Carolina fu Antonio Severino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	143922	350 —	Ruggeri Fermo fu Antonio Severino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto, come sopra.
Id.	143924	175 —	Pagliari Fermo fu Stefano, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto, come sopra.
Id.	143925	175 —	Pagliari *Maddalena* fu Stefano, con usufrutto come sopra.	Pagliari *Anna* fu Stefano, con usufrutto come sopra.
Id.	146017	647,50	Genduso *Carmelina* fu Alessandro, moglie di Giaimo Rosario, dom. in S. Mauro Castelverde (Palermo).	Genduso *Maria Carmela*, ecc., come contro.
Id.	343663	420 —	Idem come sopra.	Idem come sopra.
Id.	100276	105 —	Gelpi Leopoldo fu *Nicola*, minore sotto la patria potestà della madre Gobbi Vittorina vedova Gelpi *Nicola*, dom. a Castiglione Intelvi (Como).	Gelpi Leopoldo fu *Giacomo Nicola*, minore sotto la patria potestà della madre Gobbi Vittorina vedova Gelpi *Giacomo Nicola*, dom. a Castiglione Intelvi (Como).
Id.	100275	105 —	Gelpi Emilia, ecc., come sopra.	Gelpi Emilia, ecc., come sopra.
Id.	12789	45,50	Pessina Leandro Enrico fu Giovanni Leandro, dom. a Terruggia (Alessandria) con usufrutto a favore di Boglio Angela di Francesco vedova di Pessina Giovanni Leandro.	Pessina Leandro Enrico fu Giovanni Leandro, *minore sotto la patria potestà della madre Boglio Angela di Francesco, vedova di Pessina Giovanni Leandro*, dom. a Terruggia (Alessandria), con usufrutto come contro.
Id.	163101	147 —	Pessina Leandro - Enrico fu *Leandro*, minore sotto la patria potestà della madre Boglio Angela di Francesco vedova di Pessina *Leandro* e moglie in seconde nozze di Novarino Angelo fu Giovanni, dom. a Terruggia (Alessandria).	Pessina Leandro Enrico fu *Giovanni Leandro*, minore sotto la patria potestà della madre Boglio Angela di Francesco, vedova di Pessina *Giovanni Leandro* e moglie, ecc., come contro.
Id.	163102	49 —	Come sopra, con usufrutto a Boglio Angela di Francesco vedova di Pessina *Leandro* e moglie in seconde nozze di Novarino Angelo fu Giovanni.	Come sopra, con usufrutto a Boglio Angela di Francesco vedova di Pessina *Giovanni Leandro* e moglie, ecc., come contro.
Id.	301014	210 —	Pessina Leandro Enrico fu *Leandro*, minore sotto la patria potestà della madre Boglio Angela vedova Pessina, moglie in seconde nozze di Novarino Angelo fu Giovanni.	Come sopra, senza usufrutto.
Id.	360551	91 —	Pessina Leandro Enrico fu *Leandro*, minore sotto la patria potestà della madre Boglio Angela vedova Pessina, ecc., come sopra.	Come sopra, senza usufrutto.
Rend. 5%	1012	1000 —	Soracco *Albino* fu Domenico, vincolato di ipoteca.	Soracco *Francesco Valerio Albino* fu Domenico, vincolato d'ipoteca.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5%	114805	790 —	Scarpa Masala *Maria-Grazia* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Masala Giovannina fu Antonio dom. a Sassari.	Scarpa Masala *Grazia-Maria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	172152	155 —	Cucchi *Giuseppe* fu Andrea, minore sotto la tutela di Cucchi Ernesto fu Pasquale, dom. a Vanzago (Milano).	Cucchi *Giuseppina* fu Andrea, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1902)	36051	493,50	Darbesio Maria fu Giovanni Battista, moglie di Fasolis *Paolo*, dom. in Torino, con vincolo dotale.	Come contro, moglie di Fasolis *Carlo Paolo*, dom. in Torino, con vincolo dotale.
Cons. 3,50% (1906)	529759	245 —	Bassini *Luigia* fu Carlo, nubile, dom. in Brescia, col vincolo reddito militare.	Bassini *Faustina Maria Luigia*, ecc., come contro.
Id.	816566	1750 —	Pistone *Rodolfo* fu Giuseppe, dom. in Garlasco (Pavia).	Pistone *Ettore*, ecc., come contro.
Id.	862546	2170 —	*Pistoni Rodolfo* fu Giuseppe, dom. a Ferrera Erbognone (Pavia).	Come sopra, dom. come contro.
Id.	801729	770 —	Lanza Rosa fu Beniamino, moglie di Noris Giacomo, dom. a Bergamo, con usufrutto a favore di Brugali *Maria* fu Luigi ved. di Lanza Beniamino, dom. a Bergamo.	Come contro, con usufrutto a Brugali *Teresa Maria Agnese* fu Luigi ved. di Lanza Beniamino, dom. a Bergamo..
Id.	813973	143,50	Deprez Ida fu Giovanni, moglie di Querci *Giuseppe Goffredo*, dom. a Prato (Firenze), col vincolo dotale.	Deprez Ida fu Giovanni moglie di Querci *Goffredo*, dom. a Prato (Firenze), col vincolo dotale.
B. T. Nov. 5% (1950) Serie 23	22	Cap. nom. 81000 —	*Palermi* Fioretta, maritata Musco e Francesco fu Amleto, quest'ultimo minore sotto la patria potestà della madre Molinaro Ida fu Agostino ved. *Palermi*, quali eredi indivisi del padre in parti uguali, con usufrutto vitalizio a favore di Molinaro Ida fu Agostino ved. *Palermi*, dom. in Roma.	*Palermo* Fioretta maritata Musco e Francesco fu Amleto, quest'ultimo minore sotto la patria potestà della madre Molinaro Ida fu Agostino ved. *Palermo*, quali eredi indivisi del padre in parti uguali, con usufrutto vitalizio a favore di Molinaro Ida fu Agostino ved. *Palermo*, dom. in Roma.
Red. 3,50% (1934)	49778	192,50	Stimolo *Bartolo* fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Stimolo Concetta ved. di Stimolo *Vincenzo*, dom. a Casteldilucio (Messina).	Stimolo *Bartolomeo* fu *Bartolomeo Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Stimolo Concetta ved. di Stimolo *Bartolomeo Vincenzo*, dom. a Casteldilucio (Messina).
Id.	49779	192,50	Come sopra.	Come sopra.
(P. Red. 3% netto	563	300 —	Darbesio Maria di Giovanni Battista, moglie di Fasolis *Paolo* fu Pietro, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata per dote..	Darbesio Maria di Giovanni Battista, moglie di Fasolis *Carlo Paolo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 agosto 1947 — *Il direttore generale*: CONTI

(3553)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.